

ORDINANZA N. 25

Classificazione: A 02 - 20260000005

Arezzo, il 15/06/2026

OGGETTO: LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NONCHÉ MISURE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA IN PIAZZA GRANDE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI DI GARA, DELLE PROVE GENERALI E DELLE GIOSTRE DEL SARACINO, EDIZIONI DI GIUGNO E SETTEMBRE 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 20 giugno e 6 settembre 2026, si svolgeranno le tradizionali rievocazioni storiche della Giostra del Saracino;

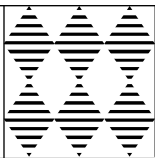
RICORDATO che tali manifestazioni sono precedute dalla “Simulazione di Gara” e dalla “Prova Generale”;

VISTO il “Calendario Giostresco anno 2026” redatto a cura dell'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino e tenuto conto che:

- nei giorni 17 e 18 giugno 2026 si svolgeranno, rispettivamente, la “Simulazione di Gara” e la “Prova Generale” per la prima edizione;
- nei giorni 03 e 04 settembre 2026 si svolgeranno, rispettivamente, la “Simulazione di Gara” e la “Prova Generale” per la seconda edizione;

PRESO ATTO che gli eventi culturali sopra novellati, di indiscussa rilevanza per la cittadinanza, richiamano un numeroso pubblico soprattutto di carattere campanilistico e considerato che devono essere adottate tutte le misure ritenute opportune al fine di prevenire eventuali pericoli per la pubblica incolumità durante lo svolgimento degli stessi;

TENUTO CONTO delle misure di sicurezza richieste nel tempo dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, tese, in massima istanza, a garantire il pacifico e sicuro svolgimento degli eventi, andando a tutelare altresì l'incolumità del cavaliere e del cavallo impegnati nel torneo, evitando qualsiasi elemento che possa in alcun modo procurare molestia o disturbo tale da causare danni ai partecipanti alla Giostra o agli spettatori;



VERIFICATO, in sede di svolgimento delle precedenti edizioni della Giostra che, l'introduzione in piazza Grande ed il successivo utilizzo da parte degli spettatori di fumogeni, petardi ed altri artifici pirotecnici, trombe da stadio ed altri strumenti sonori, tamburi, bandiere (di dimensione superiore ad un metro per lato) aste rigide di qualsiasi taglio ed aste flessibili di lunghezza superiore ad un metro (compresi ombrelli ad eccezione di quelli retrattili privi di punta), nonché luci laser, hanno provocato molestie e disturbo agli equidi, creando pericolo per i cavalieri nonché scompiglio nella folla circostante intimorita dalle imprevedibili reazioni degli animali;

RITENUTO pertanto opportuno vietare, al fine di scongiurare ogni possibile pericolo per l'incolumità degli attori della giostra e del pubblico che assiste, il porto e l'uso degli strumenti in premessa nonché vietare l'accesso in piazza Grande alle persone in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche ed agli animali;

PRESO ALTRESI' atto che si rende necessario vietare ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali che insistono nell'area di piazza Grande, (e sulle strade che a questa adducono), durante gli eventi in oggetto, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nonché la vendita di alimenti e delle altre bevande in contenitori in vetro e in lattine al fine di eliminare qualsiasi potenziale pericolo per la pubblica incolumità, che possa derivare dal consumo incontrollato di alcool e dall'uso improprio dei predetti contenitori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito, al fine di prevenire il pericolo per l'ordine e la sicurezza della manifestazione ed allo stesso tempo di garantire la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773) e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che chiunque ottenga un'autorizzazione di Polizia, debba osservare, oltre alle condizioni stabilite dalla Legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione intenda imporgli nel pubblico interesse;

VISTI gli artt. 10, 17 bis, 17 ter, 17 quater e 86 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773);

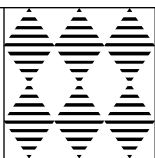
VISTO l'art. 50 comma 5 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dall'art. 6 della Legge 125 del 24/07/2008;

VISTA la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del Commercio);

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/02/2018 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 16/04/2026 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Comandante del Servizio di Polizia Locale al dottor Ameglio Menguzzo;

VISTA la proposta sottoscritta dal Comandante della Polizia Locale, per l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa;



ORDINA

PER L'EDIZIONE DELLA GIOSTRA DI GIUGNO 2026

- a)* dalle ore **19:00** del giorno **17/06/2026** alle ore **02:00** del **18/06/2026**, durante lo svolgimento della “Simulazione di Gara”;
- b)* dalle ore **19:00** del giorno **18/06/2026** alle ore **02:00** del **19/06/2026**, in occasione della “Prova Generale”;
- c)* dalle ore **19:00** del giorno **20/06/2026** alle ore **02:00** del **21/06/2026**, durante la rievocazione storica della “Giostra del Saracino”;
- d)* esclusivamente in caso di rinvio della Giostra, dalle ore **19:00** del giorno **21/06/2026** alle ore **02:00** del **22/06/2026**;

PER L'EDIZIONE DELLA GIOSTRA DI SETTEMBRE 2026

- e)* il giorno **03/09/2026**, dalle ore **15:30** alle ore **20:00**, durante lo svolgimento della “Simulazione di Gara”;
- f)* il giorno **04/09/2026**, dalle ore **19:00** alle ore **02:00** (del giorno successivo) in occasione della “Prova Generale”;
- g)* il giorno **06/09/2026**, dalle ore **15:30** alle ore **24:00**, durante la rievocazione storica della “Giostra del Saracino”;
- h)* esclusivamente in caso di rinvio della Giostra, il giorno **13/09/2026**, dalle ore **15:30** alle ore **24:00**;

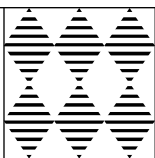
L'adozione delle seguenti disposizioni:

1) – E' vietato l'ingresso in piazza Grande agli animali ed alle persone in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche;

2) – E' fatto divieto a chiunque, di introdurre e/o usare in piazza Grande, fumogeni, petardi ed altri artifici pirotecnici, trombe da stadio ed altri strumenti sonori, tamburi, bandiere (di dimensione superiore ad un metro per lato) aste rigide di qualsiasi taglio ed aste flessibili di lunghezza superiore ad un metro (compresi gli ombrelli ad eccezione di quelli retrattili privi di punta) nonché luci laser di qualsiasi dimensione e potenza, od altri oggetti atti ad arrecare molestie e disturbo agli equidi, creando pericolo per i cavalieri nonché scompiglio nella folla circostante intimorita dalle imprevedibili reazioni degli animali e pertanto l'insorgenza di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

3) E' fatto divieto ai titolari ed ai gestori degli **esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande ubicati in piazza Grande, via Vasari, via Pescaia, via Borgunto, spiaggia San Martino e via Seteria di somministrare al pubblico, nonché di somministrare per asporto e vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ai sensi dell'art. 48, comma 6, della Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62;

4) – E' fatto divieto ai titolari ed ai gestori degli **esercizi commerciali** ubicati in piazza Grande, via Vasari, via Pescaia, via Borgunto, spiaggia San Martino e via Seteria, di far



consumare sul posto, nonché di somministrare per asporto e vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62;

5) – E' fatto divieto ai titolari ed ai gestori degli **esercizi commerciali e di somministrazione** di alimenti e bevande ubicati in piazza Grande, via Vasari, via Pescaia, via Borgunto, spiaggia San Martino e via Seteria, di vendere per asporto degli alimenti e delle bevande in contenitori di vetro e/o in lattine.

SANZIONI:

ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi speciali in vigore, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con:

- la sanzione amministrativa pecuniaria di € **300,00** per violazione di quanto disposto ai precedenti punti **1), 2) e 5)**;
- la sanzione amministrativa pecuniaria di € **1.032,00**, ai sensi dell'art. 17 bis del T.U.L.P.S. (R. D. 18 giugno 1931 n. 773), per violazione di quanto disposto al precedente punto **3)**;
- la sanzione amministrativa pecuniaria di € **1.000,00**, ai sensi dell'art. 113 comma 3 lettera a) della Legge Regionale Toscana 23 Novembre 2018 n. 62, per violazione di quanto disposto al precedente punto **4)**.
- ai titolari delle attività commerciali, pubblici esercizi, potrà essere inoltre applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare rispettare la presente ordinanza.

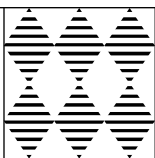
La presente ordinanza ha **efficacia immediata con la pubblicazione all'albo pretorio on line** del Comune di Arezzo e validità temporale durante lo svolgimento degli eventi indicati in oggetto, nei giorni ed orari indicati nel dispositivo;

La presente ordinanza è conservata agli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.

IL SINDACO

(Marcello Comanducci)

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge n. 241/1990, si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione - art.29 del D.Lgs.n.104/2010 -, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex-art.8 DPR n.1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.



COMUNE DI AREZZO

bi/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.